

**

L'ultima Direttiva Europea sui rifiuti 2008/98 recepita nel nostro paese con il d.lgs 205 lo scorso dicembre 2010 dà un rilievo maggiore alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti, ponendo l'attenzione sull'utilizzo efficiente delle risorse e sul riutilizzo dei prodotti e richiamando la **“responsabilità estesa del produttore” su tutto il ciclo di vita dei beni** (1).

Nel testo la prevenzione trova il suo spazio **all'art. 3** tra le Definizioni (2), mentre **l'art. 4** che ridefinisce **la Gerarchia dei rifiuti**,(3) pone ai primi due posti rispettivamente **“prevenzione” e “preparazione per il riutilizzo”** (una categoria che non figurava nella precedente gerarchia e che riveste oggi un notevole significato).

La Direttiva dispone (4) che gli Stati Membri adottino **entro il 2013 “Programmi di prevenzione dei rifiuti”**. Tali programmi, integrati nei piani di gestione dei rifiuti o in altri programmi di politica ambientale a sé stanti devono: fissare gli obiettivi di prevenzione, descrivere le misure di prevenzione esistenti, valutare l'utilità degli esempi di misure indicate all'allegato IV della direttiva o di altre misure adeguate, stabilire i parametri qualitativi e quantitativi per il monitoraggio dell'efficacia del programma.

Lo scopo di tali obiettivi è dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.

(1) L'introduzione della responsabilità estesa del produttore è uno dei mezzi per sostenere una progettazione e una produzione dei beni che prendano pienamente in considerazione e facilitino l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprendendone la riparazione, il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio senza compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno.

(2) comma 12. "prevenzione": misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:

- a) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- b) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- oppure c) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

(3) Articolo 4. Gerarchia dei rifiuti . comma 1. La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento

(4) All'Articolo 29. Programmi di prevenzione dei rifiuti 1. Gli Stati membri adottano, a norma degli articoli 1 e 4, programmi di prevenzione dei rifiuti **entro il 12 dicembre 2013**.

Fonte: Piano prevenzione rifiuti del Comune di Genova 2010